



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

**LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Regione Emilia-Romagna (in seguito d'ora in avanti anche denominata “RER”) della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino (in seguito d'ora in avanti anche denominata “RSM”), di seguito congiuntamente denominate le “Parti”, nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino ed ispira la loro collaborazione, sia a livello bilaterale che multilaterale;

tenuto conto dei numerosi Accordi internazionali bilaterali stipulati tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, in particolare la Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 31 marzo 1939, come emendata dall'Accordo Aggiuntivo alla suddetta Convenzione, fatto a Roma il 20 dicembre 1960 e l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economica, fatto a Roma il 31 marzo 2009;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Le Parti intendono promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione nei campi e nei settori indicati nel presente Accordo di collaborazione (di seguito denominato “Accordo”).
2. Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione a livello europeo, statuale e regionale, le Parti intendono, altresì, ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, e in particolare di quelli che interessano le attività economico-imprenditoriali, al fine di favorire un'adeguata partecipazione agli stessi.

Articolo 2

Clausola di invarianza normativa

Nell'attuazione del presente Accordo, come pure nella definizione degli specifici protocolli o intese attuative ivi previste, le Parti operano nel pieno rispetto delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte garantisce la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 4

Ambiti di collaborazione

1. Le Parti favoriscono, nell'osservanza delle rispettive normative, la collaborazione in campo economico a sostegno delle imprese operanti sul loro territorio.
2. Le Parti promuovono, altresì, la reciproca collaborazione nel settore sanitario e socio-sanitario, in campo faunistico-venatorio, nella valorizzazione dell'ambiente e dell'agricoltura, nell'ambito della gestione e smaltimento dei rifiuti, nel settore fitosanitario, nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, nel campo della ricerca ed innovazione tecnologica, in materia

di razionalizzazione della spesa e nel settore della Protezione Civile.

3. Le Parti convengono di affrontare le tematiche relative alle politiche attive e passive del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori frontalieri.

4. Le Parti concordano, altresì, sulla realizzazione di uno o più programmi di collaborazione di ricerca industriale, scientifica, didattica e formativa, nonché di attività di scambio di personale docente, ricercatori dottorandi, dottori di ricerca e studenti.

5. Le Parti concordano altresì di proseguire a sviluppare ulteriormente la collaborazione già avviata nel quadro della comune partecipazione alla Strategia dell'Unione Europea per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) e delle comuni iniziative promosse dall'Unione Europea allo scopo di favorire la coesione territoriale e lo sviluppo integrato dei rispettivi territori attraverso diversi strumenti, tra cui:

- a) la partecipazione al Programma transnazionale IPA-ADRION (2021-2027), a programmi quadro o specifici, progetti o azioni dell'Unione Europea;
- b) l'organizzazione di attività comuni volte a creare le condizioni per agevolare l'istituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);
- c) il mutuo supporto e assistenza per cogliere le opportunità di finanziamento al fine di sviluppare azioni a favore del territorio;
- d) il coordinamento di attività attraverso l'intermediazione delle Organizzazioni Internazionali o nell'ambito delle loro politiche e/o azioni;

6. La collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo può avvenire anche attraverso il distacco di esperti delle rispettive amministrazioni delle Parti, nelle modalità previamente individuate dalle stesse. I costi associati al distacco di questi esperti, compresi gli stipendi, gli oneri sociali, le pensioni, le indennità giornaliere e di viaggio, sono interamente a carico dell'amministrazione distaccante.

7. Le Parti convengono sulla opportunità di migliorare e perfezionare le rispettive basi di conoscenza a supporto delle attività di pianificazione, gestione e monitoraggio del territorio, in particolare di confine, tramite la condivisione di strumenti tecnologici per il rilievo, la gestione e la fruizione dei dati cartografici.

Articolo 5

Collaborazione in campo economico

1. Le Parti concordano di attuare iniziative volte ad una efficace collaborazione nel settore del commercio, dell'industria, dell'artigianato e del turismo al fine di favorire le realtà

imprenditoriali e gli Enti che operano nei rispettivi territori.

2. A tale scopo ciascuna delle Parti agevola:

- a) lo scambio e la divulgazione di dati statistici, con particolare riferimento a documentazione anche normativa ed informazioni relativamente a modalità, tempi e procedure per l'insediamento di nuove realtà economico-imprenditoriali nei rispettivi territori, individuando all'interno della propria Amministrazione la struttura di riferimento e comunicandola alla controparte;
- b) l'attuazione di eventi, quali fiere, mostre, convegni, seminari di studio, finalizzati alla promozione delle rispettive realtà economiche ed imprenditoriali e la partecipazione degli operatori economici, nonché degli organi istituzionali e di funzionari della Pubblica Amministrazione di una Parte agli eventi organizzati o patrocinati dall'altra Parte;
- c) la partecipazione degli operatori economici sammarinesi ed emiliano-romagnoli ad iniziative comuni nell'ambito di programmi dell'Unione Europea riguardanti le attività economico-imprenditoriali;
- d) il supporto informativo alle imprese relativo alle modalità di insediamento nei diversi contesti territoriali;
- e) lo sviluppo ed il rafforzamento delle relazioni turistiche, facilitando la collaborazione tra imprese, organizzazioni, istituzioni e gli enti di entrambe le Parti e potenziando la collaborazione nel settore turistico e del marketing turistico anche mediante lo scambio di esperti;
- f) il rafforzamento della collaborazione tra i rispettivi organismi operanti nel settore turistico anche nel contesto delle Organizzazioni nazionali e internazionali;
- g) la divulgazione di materiale informativo, finalizzato ad una corretta gestione ed applicazione del presente Accordo;
- h) la possibilità per le imprese, in particolare artigiane, esercitate in forma individuale, collettiva o societaria, aventi sede in una Parte di operare in condizione di reciprocità sul territorio dell'altra senza necessità di iscrizione nel Registro delle imprese o negli Albi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o da altri competenti Organi ed Enti della controparte. Tale possibilità è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-professionali eventualmente previsti dalla normativa di settore vigente nel territorio in cui sarà svolta la prestazione.

Articolo 6

Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, intendono conseguire un'integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire, in un'ottica di reciprocità, uno scambio di prestazioni fra l'Istituto per la Sicurezza Sociale della RSM (ISS) e le Aziende sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della RER, nonché la collaborazione fra i professionisti sanitari dei rispettivi Enti Pubblici verificando, nel comune interesse, modelli di collaborazione amministrativa e sanitaria di base, specialistica e di eccellenza. Il Servizio Sanitario Nazionale Sammarinese può fornire prestazioni sanitarie nell'ambito di accordi operativi con le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale della RER e può essere inserito nelle reti di Area Vasta.

2. Le Parti convengono, in particolare, sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale, da svilupparsi, anche attraverso la reciproca partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative, in raccordo con le attività e gli analoghi contatti tecnici sviluppati nell'ambito di applicazione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, riguardante la collaborazione nel campo della Salute e delle Scienze Mediche, firmato a San Marino in data 9 maggio 2012, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) accreditamento istituzionale mediante: l'adozione di modelli condivisi al fine di garantire, in un'ottica di scambio e fornitura reciproca di prestazioni, la sicurezza e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari nel rispetto delle singole autonomie ed in relazione ai rispettivi fabbisogni definiti dalla pianificazione e programmazione di ciascuna delle Parti; la sperimentazione di modelli e strumenti innovativi nell'ambito dei processi di verifica; la partecipazione congiunta a progetti di sviluppo che vedono la collaborazione con altre Regioni; la revisione del sistema dei requisiti generali e specifici di accreditamento, nell'ottica di una piena aderenza alle recenti normative e di un generale ammodernamento e snellimento del complesso dei requisiti delle diverse discipline e strutture;
- a bis) sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario, utilizzando un modello condiviso di approccio sistematico per garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori, dei familiari e dei *care-giver* dei servizi sanitari e socio-sanitari, mediante lo scambio di esperienze, documentazione e strumenti operativi nel rispetto delle rispettive autonomie e della normativa sulla tematica di ciascuna delle Parti;

- a ter) contrasto all'antimicrobico-resistenza in ambito ospedaliero, territoriale e veterinario, secondo l'approccio *one-health*, attraverso lo scambio di esperienze e la partecipazione a iniziative internazionali;
- a quater) scambio di esperienze relative al monitoraggio e all'analisi delle disuguaglianze sociali e demografiche nella salute e nell'uso dei servizi, che contemplino gli strumenti dell'epidemiologia osservazionale;
- b) sviluppo di un sistema informativo sanitario e sociale che sia integrato per le parti di reciproco interesse, nell'ottica di promuovere un regolare scambio di dati sanitari e socio-sanitari utili alla definizione dei rispettivi fabbisogni;
- c) sanità pubblica, attraverso specifici accordi in materia di tutela della salute della cittadinanza che insiste sul medesimo territorio, con particolare riguardo alla prevenzione ed al controllo delle malattie, alla sicurezza alimentare ed a strategie comuni per promuovere corretti stili di vita, anche nell'ambito di iniziative promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.);
- d) ricerca, sperimentazione e innovazione, sviluppando, nel rispetto delle reciproche normative in materia, sinergie in ambito clinico terapeutico (incluse le terapie avanzate biologiche), socio-sanitario ed organizzativo;
- e) integrazione socio-sanitaria ed erogazione dei servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche inerenti l'affido familiare;
- f) promozione di programmi di razionalizzazione della spesa, anche attraverso la partecipazione a sistemi di acquisto centralizzati;
- g) sviluppo di sistemi di gestione del personale nell'ottica di valorizzazione delle professionalità ed ottimizzazione dell'uso e delle procedure di gestione delle risorse umane.

3. Le Parti demandano agli organismi tecnici competenti - Authority Sanitaria e Socio-sanitaria e ISS per la RSM e Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, Settore Innovazione nei servizi sanitari e sociali, Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per la RER - il compito di perfezionare specifici protocolli per rendere operativa l'integrazione fra i rispettivi sistemi.

4. Le Parti concordano altresì di collaborare per gli aspetti che coinvolgono prioritariamente la regolamentazione dei rapporti fra RSM e Repubblica Italiana e le rispettive competenze istituzionali, partecipando con funzione di supporto agli specifici tavoli di confronto, attivati dagli Uffici dei Ministeri competenti, sui seguenti ambiti:

- a) libera circolazione, nel rispetto della normativa comunitaria e doganale, di integratori

alimentari e prodotti erboristici, farmaci e/o dispositivi biomedici, nonché di materiale biologico umano provenienti anche da Paesi terzi, attuando il riconoscimento delle rispettive autorità sanitarie di controllo;

- b) attivazione di un percorso condiviso nell'ambito della formazione continua in medicina.

Articolo 7

Collaborazione in campo faunistico venatorio

1. Le Parti, in attuazione dell'articolo 56 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 31 marzo 1939, così come emendato dall'Accordo Aggiuntivo alla suddetta Convenzione, fatto a Roma il 20 dicembre 1960, e tenuto conto dello Scambio di Note avvenuto in pari data, concordano sull'effettuazione di interscambi di cacciatori, consentendo reciprocamente l'esercizio dell'attività venatoria a cacciatori che, pur non essendo residenti, siano in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative per l'esercizio dell'attività medesima.

2. La RER acconsente a che un contingente di cacciatori residenti nella RSM pratichi l'esercizio dell'attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) istituiti nella Regione medesima ed individuati sulla base di specifici protocolli attuativi da stipularsi fra le Parti in relazione ad ogni stagione venatoria, a partire dalla stagione venatoria successiva alla sottoscrizione del presente Accordo.

3. La RSM acconsente a che un contingente di cacciatori residenti nella RER pratichi l'esercizio dell'attività venatoria sul proprio territorio sulla base del protocollo attuativo di cui al comma precedente che dovrà, comunque, tenere conto dell'esiguità delle aree adibite all'esercizio venatorio esistenti in RSM.

4. I summenzionati protocolli attuativi da stipularsi fra la competente Segreteria di Stato della RSM ed il competente Assessorato della RER indicheranno il numero dei cacciatori per i quali annualmente si prevede l'interscambio, disciplineranno i criteri per l'individuazione dei cacciatori che potranno beneficiare del predetto interscambio nel rispetto del principio di prossimità, e definiranno le modalità di ammissione all'esercizio venatorio sul territorio delle Parti, gli A.T.C. della RER in cui saranno ammessi i cacciatori della RSM - con preferenza per gli A.T.C. limitrofi - nonché eventuali limitazioni relative all'esercizio venatorio.

5. La RER, visti gli articoli 15, comma 5,7 e 29 della Legge Regionale della Regione Marche 5 gennaio 1995 n.7, riconosce che, vigente la predetta legge regionale, i cittadini residenti della RSM sono abilitati all'esercizio dell'attività venatoria in territorio italiano; la RER si impegna, pertanto, a rilasciare ai cittadini residenti della RSM, che beneficeranno del regime

di interscambio di cui ai precedenti commi, il necessario numero di tesserini.

6. Qualora le prescrizioni dettate dai sopra richiamati articoli della legge regionale della Regione Marche n.7 del 5 gennaio 1995 dovessero essere modificate, la RER si impegna ad adottare gli atti necessari al fine di consentire l'interscambio di cui ai superiori commi.

Art. 8

Collaborazione in materia di servizi idrici

1. Le Parti, in attuazione dei commi 3 e 6 dell' art. 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Roma il 16 Marzo 1994, intendono integrare le rispettive pianificazioni in materia di tutela delle risorse idriche nel rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea e nazionale, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire uno scambio di prestazioni fra i soggetti gestori dei servizi idrici delle Parti;

1bis. Le Parti intendono considerare con favore la collaborazione tra i rispettivi soggetti pubblici gestori dei servizi idrici, e in particolare la partecipazione del soggetto pubblico sammarinese al capitale sociale di società facenti capo alla RER. A tal fine, le Parti ritengono che la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, la conservazione tramite bacini idrici, il trattamento e la distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e della RSM siano questioni di primario e comune interesse pubblicistico in quanto pertinenti a un territorio idrografico omogeneo. Pertanto, eventuali forme di partecipazione sammarinese nel capitale sociale di società pubbliche permetteranno un'adeguata rappresentazione degli interessi di entrambe le Parti nella *governance* delle società pubbliche interessate, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea, con riguardo segnatamente alla disciplina dei c.d. affidamenti in *house*.

2. Le Parti, riconoscendo dunque l'elevato livello di coesione fra i rispettivi territori, in particolare dal punto di vista idrografico, intendono altresì facilitare la definizione di intese tecniche fra le Parti, volte a riconoscere la piena integrazione della RSM all'interno dell'ambito territoriale ottimale della RER con riferimento all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

3. Ogni scambio di servizi idrici tra i rispettivi territori è regolato da prescrizioni dettate d'intesa tra le Parti che, sulla base della disponibilità delle risorse, tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinano i quantitativi erogabili,

il minimo di risorse assicurabili in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento di reflui, la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati e di quelli relativi all'eventuale realizzazione di reti o impianti, nonché la ripartizione dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche.

Gli importi corrisposti per le prestazioni in materia di servizi idrici sono computati per la RER dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui alla legge regionale della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011 ai fini della definizione della tariffa a vantaggio degli utenti del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 9

Collaborazione in materia di Protezione Civile

1. Le Parti danno atto che le attività di Protezione Civile sono dirette alla previsione e prevenzione dei rischi, alla preparazione, pianificazione e gestione delle emergenze, al superamento dell'emergenza per la rimozione degli ostacoli, alla ripresa delle normali condizioni di vita, alla messa in sicurezza urgente, nonché all'informazione alla cittadinanza, favorendone anche la partecipazione alle associazioni di volontariato.

2. Il sistema regionale di Protezione Civile della RER è costituito sia da componenti istituzionali (Regione, Province e Comuni) sia da strutture operative (Agenzia regionale di Protezione Civile e altre strutture tecniche regionali, 118, associazioni e gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile). Sulla base del principio di leale collaborazione tra gli organismi regionali e statali, sono state definite convenzioni con strutture operative statali (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto).

3. La RSM presenta caratteristiche morfologiche e di uso del suolo tali da sottoporla agli stessi potenziali rischi naturali ed antropici della RER.

4. Conseguentemente a quanto definito nei precedenti commi, le Parti convengono di collaborare per:

- a) sviluppare le sinergie derivanti dall'azione coordinata ed integrata delle omologhe strutture di Protezione Civile;
- b) ottimizzare l'utilizzo delle risorse nell'ambito delle attività di Protezione Civile menzionate al comma 1;
- c) condividere, nel rispetto delle reciproche autonomie, in caso di crisi o emergenze, l'impiego di risorse umane e materiali, sulla base di protocolli operativi predefiniti;
- d) promuovere e diffondere una cultura di Protezione Civile, anche favorendo la

- partecipazione dei cittadini alle associazioni di volontariato;
- e) effettuare scambi di informazioni e dati sui rispettivi territori;
 - f) contribuire al potenziamento del livello di preparazione dei responsabili della Protezione Civile e dei soccorritori in caso di emergenza.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi, verranno stipulati specifici protocolli attuativi fra la competente Segreteria di Stato della RSM ed il competente Assessorato della RER.

Articolo 10

Collaborazione nel settore agricolo

1. Le Parti concordano sull'attuazione di programmi di collaborazione in materia di produzioni agricole e zoistiche nonché nel settore delle produzioni biologiche e nella gestione dei libri genealogici dei bovini e degli equini.
2. Ai fini di cui al precedente comma, possono essere stipulati specifici protocolli attuativi fra la competente Segreteria di Stato della RSM ed il competente Assessorato della RER, nel rispetto della legislazione italiana in materia di stipulazione degli atti pattizi internazionali degli Enti territoriali.

Art. 11

Certificazioni fitosanitarie

1. Le Parti, in attuazione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 31 marzo 1939, ed a seguito dello Scambio di Note fra Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sammarinesi verso l'estero, effettuato a Roma e a San Marino il 7 marzo 1950, convengono su quanto segue.
2. La certificazione fitosanitaria che la Convenzione internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC), adottata dalla Conferenza degli Stati parte della FAO il 6 dicembre 1951, prevede per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali verrà rilasciata agli operatori della RSM da Ispettori Fitosanitari operanti presso il Servizio Fitosanitario della RER che costituisce parte integrante del Servizio Fitosanitario Nazionale italiano.
3. Le Parti concordano, altresì, che l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, come pure dei regolamenti che disciplinano le norme di qualità relative

alla produzione di materiale di moltiplicazione della vite, delle piante forestali, delle piante da frutto, delle piantine ortive, delle piante ornamentali e delle sementi, vigenti anche nella RSM a seguito di accordi sottoscritti con l'Unione Europea, vengano attuate in collaborazione col Servizio Fitosanitario della RER.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, si conferma la vigenza del protocollo attuativo in ambito fitosanitario sottoscritto in data 12 giugno 2018 fra la competente Segreteria di Stato della RSM e il competente Assessorato della RER.

Articolo 12

Collaborazione nel settore dei trasporti

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a San Marino il 7 maggio 1997, e fatte salve le competenze della Commissione Mista istituita ai sensi dell'Articolo 14 di tale Accordo, le Parti concordano di conseguire un'integrazione delle rispettive programmazioni nel settore dei trasporti, considerando anche l'enorme sviluppo nel settore specifico avvenuto negli ultimi anni nei territori delle due Parti.

2. Nel comune interesse sociale ed economico di attuare quanto di loro competenza, le Parti intendono ottimizzare il traffico sulle direttrici principali di collegamento; particolare attenzione dovrà essere posta al settore dei trasporti pubblici riguardo a studenti, pendolari ed alle fasce più deboli (anziani, ecc.), al fine di sviluppare un sistema integrato di mobilità.

3. Le Parti considerano imprescindibile attuare con solerzia le direttive comunitarie per rispondere alle problematiche di traffico, inquinamento e sicurezza.

4. Le Parti convengono sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica generale dei trasporti da svilupparsi, anche attraverso la partecipazione congiunta a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative e la stipula di specifici protocolli, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) sistemi di accreditamento e certificazioni, utilizzando il modello della RER, nel rispetto del fabbisogno e della normativa di ciascuna delle Parti;
- b) sistema di raccolta e gestione delle informazioni, per garantire un flusso di dati che consentano una adeguata programmazione;
- c) attivazione di un percorso condiviso nell'ambito della formazione continua, garantendo la reciprocità ed il riconoscimento dei titoli, delle comunicazioni, della formazione e dei corsi;

d) ottimizzazione delle risorse per l'implementazione di una politica di sviluppo dei trasporti riferiti al turismo, alle attività congressuali ed alle manifestazioni.

Articolo 13

Collaborazione in materia aeroportuale e marittima

1. Le Parti, preso atto dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare (ora Aeroporto di Rimini - San Marino "Federico Fellini"), per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sull'utilizzazione dell'aeroporto di Rimini-San Marino, fatto a Roma il 31 marzo 2000, del Protocollo d'Intesa tra la RSM, la RER e la Provincia di Rimini del 7 novembre 2000, finalizzato allo sviluppo dell'aeroporto internazionale Rimini - San Marino "Federico Fellini", nonché del Protocollo di Intesa tra la Segreteria di Stato per il Turismo della RSM e l'Autorità Portuale di Ravenna in materia di promozione del turismo crocieristico del 5 marzo 2008, concordano di ricercare ed esplorare tutte le possibilità di concreta implementazione dei suddetti Accordi e Intese, formulando le relative proposte, anche alla luce dell'intervenuta costituzione del tavolo tecnico finalizzato alla ridefinizione delle aree dell'Aeroporto di Rimini San Marino "Federico Fellini" da assegnare in uso alla Repubblica di San Marino.

Articolo 14

Collaborazione per la realizzazione di infrastrutture viarie

1. Le Parti concordano di collaborare nei limiti delle proprie competenze per razionalizzare la viabilità stradale fra i rispettivi territori al fine di implementare e rendere più efficaci i collegamenti da e per la RSM mediante:

- a) la realizzazione di interventi di riqualificazione della Strada Statale 72 (Consolare Rimini-Rep. San Marino) e la creazione di nuovi collegamenti fra la RSM e la rete autostradale insistente sul territorio della RER;
- b) la realizzazione di nuovi innesti fra la viabilità interna della RSM e la Strada Provinciale N°258 in corrispondenza del Castello di Acquaviva (località Gualdicciolo) e dei Comuni di Verucchio e San Leo (Provincia di Rimini);

- c) il potenziamento dell'esistente viabilità secondaria di collegamento fra il Castello di Faetano (RSM) e la città di Rimini (Provincia di Rimini) attraverso il Comune di Cariano (frazione di Ospedaletto);
 - d) l'individuazione e l'attuazione di soluzioni volte ad agevolare la mobilità dei flussi turistici fra le Parti;
 - e) l'attuazione di iniziative congiunte volte a realizzare programmi di potenziamento delle infrastrutture che consentano di accedere a fondi e finanziamenti dell'Unione Europea.
2. Le Parti, nello spirito dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per la costruzione di un collegamento rapido su rotaia tra il Comune di Rimini e la Repubblica di San Marino, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, e alla luce degli studi ed approfondimenti finora elaborati, concordano sull'attivazione di un percorso condiviso per l'individuazione degli interventi e delle azioni per la realizzazione di un collegamento di trasporto pubblico, di elevate e idonee prestazioni, tra il Comune di Rimini e la RSM.

Articolo 15

Collaborazione nel campo delle nuove tecnologie e dell'innovazione digitale

1. Le Parti intendono realizzare periodiche iniziative volte a una efficace collaborazione, nonché scambi formativi nel settore delle nuove tecnologie e dell'innovazione e trasformazione digitale, anche mediante lo studio di nuove soluzioni e modelli di *business* per le imprese, per l'amministrazione pubblica e per il cittadino.
2. Al fine di cogliere ogni possibile vantaggio competitivo, in particolare per le imprese, si favorisce l'impiego delle tecnologie digitali, tra cui l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose (*IoT*), la *blockchain*, l'analisi dei dati (*big data*), la realtà aumentata, la robotica, e incoraggiando anche la collaborazione attraverso ecosistemi digitali e interoperabili.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, le Parti possono stipulare uno o più specifici protocolli attuativi.

Art. 16

Collaborazione scientifica e didattica

1. In attuazione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002, le Parti intendono realizzare un comune programma di collaborazione scientifica, didattica e formativa nonché di scambio di personale docente, ricercatori, dottorandi, dotti

di ricerca e studenti.

2. Le Parti favoriscono il reciproco scambio e la divulgazione di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.

3. La collaborazione può attuarsi con le seguenti modalità:

- a) scambio di visite di docenti, docenti ricercatori e dottorandi impegnati nell'attività di ricerca e attività scientifiche integrate;
- b) scambio di studenti;
- c) scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
- d) organizzazione congiunta di incontri e seminari;
- e) altre forme di collaborazione concordate tra le Parti, come progetti comuni di ricerca e di europrogettazione.

Art. 17

Collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa

1. Le Parti intendono promuovere programmi congiunti di razionalizzazione della spesa degli Enti che operano nei rispettivi territori, da attuare attraverso l'utilizzo della centrale di committenza costituta dalla RER.

2. Ai fini di cui al precedente comma, verranno stipulati specifici protocolli attuativi fra la competente Segreteria di Stato della RSM e il competente Assessorato della RER.

Articolo 18

Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti convengono che l'attuazione e l'applicazione del presente Accordo avverrà mediante:

- a) il potenziamento e l'incentivazione della collaborazione diretta fra gli Organi delle rispettive strutture amministrative e fra i rispettivi Enti ed Organizzazioni pubblici e privati;
- b) l'attuazione, fra le rispettive strutture amministrative, di scambi di informazioni, dati, ricerche, conoscenze scientifiche e tecniche afferenti agli ambiti di cui al presente Accordo e l'eventuale creazione di banche dati comuni;
- c) la partecipazione di funzionari delle strutture amministrative di ciascuna delle Parti a

tavoli tecnici congiunti che potranno elaborare i protocolli attuativi di cui alla successiva lettera g,) nonché piani di lavoro e progetti specifici per consentire una più efficace esecuzione del presente Accordo e per superarne eventuali incertezze applicative;

- d) lo scambio di delegazioni e di esperti;
 - e) la facilitazione, anche mediante il riconoscimento di costi di iscrizione agevolati, della partecipazione di delegazioni di una Parte a corsi ed iniziative formative organizzati dall'altra direttamente o mediante propri Enti Pubblici;
 - f) l'organizzazione di iniziative formative congiunte;
 - g) lo scambio di note e la stipula di protocolli attuativi fra le competenti Segreterie di Stato della RSM ed i competenti Assessorati della RER.
2. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano un punto di contatto incaricato di garantire un costante scambio di informazioni fra le rispettive Amministrazioni e una fattiva attuazione dell'Accordo.
3. Ai fini della compiuta attuazione del presente Accordo, la RER si impegna, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, a farsi parte diligente presso gli Enti e le Amministrazioni italiane Centrali, Provinciali e Comunali interessate dagli ambiti di collaborazione di cui all'Accordo medesimo.

Articolo 19

Commissione mista

- 1. Per monitorare l'attuazione del presente Accordo, le Parti stabiliscono di costituire una Commissione mista composta di sei (6) membri, designati in numero di tre (3) da ciascuna di esse.
- 2. La Commissione viene convocata su richiesta di una delle Parti e comunque almeno una volta all'anno e si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna Parte; le spese relative alla partecipazione di delegazioni delle Parti alle attività della Commissione troveranno copertura finanziaria negli specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.
- 3. La Commissione, anche sulla base delle indicazioni scaturenti dai tavoli tecnici congiunti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), formula proposte di modifica, integrazione ed ampliamento del presente Accordo, da sottoporre ai rispettivi organi decisionali; tali proposte acquisiranno efficacia con le medesime procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

4. I membri delle rispettive delegazioni nell'ambito della Commissione sono comunicati da una Parte all'altra con lo scambio di informazioni di cui all'articolo 18, comma 2.

Articolo 20

Informativa

Le Parti informano le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sull'andamento delle iniziative previste in attuazione del presente Accordo.

Articolo 21

Clausola di neutralità finanziaria

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Accordo trovano copertura, per la Parte italiana, nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato italiano.

Articolo 22

Divergenze interpretative

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o nell'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo, al momento dell'entrata in vigore, sostituirà integralmente l'Accordo di collaborazione tra le Parti, fatto a Bologna il 10 giugno 2013.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 24

Durata e validità

1. Il presente Accordo rimarrà valido per cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovato

per ulteriori periodi di cinque (5) anni.

2. Ognuna delle Parti può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'altra parte; la denuncia ha effetto sei (6) mesi dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
3. La denuncia non incide sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità dell'Accordo medesimo, salvo che le Parti concordino diversamente.
4. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti per iscritto in ogni momento. Gli accordi emendativi entrano in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo, all'Articolo 23, paragrafo 2 per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a _____ il _____, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione Emilia-Romagna della
Repubblica Italiana

Il Presidente

Per la Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per gli Affari
Esteri, la Cooperazione Economica
Internazionale e la Transizione Digitale